

BOZZA DI DELIBERA

OGGETTO: Approvazione acquisto quote societarie Azienda Gardesana Servizi S.p.A.

Premesso

- **che** Azienda Gardesana Servizi S.p.A. (di seguito AGS) è una società operante nel settore speciale dell'acqua di cui all'art. 148 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (il "Codice), quale impresa pubblica, così come definita dall'art. 1, lett. f) dell'Allegato I.1 del Codice, affidataria della gestione del servizio idrico integrato per l'ambito territoriale ottimale veronese in virtù della convenzione stipulata con l'autorità d'A.T.O. in data 15 febbraio 2006, ai sensi delle allora vigenti L.R. n. 5/1998 e L n. 36/1994.

- **che** la Società ha per oggetto l'esercizio in proprio e/o in conto terzi, in via diretta nell'ambito del territorio dell'area Garda - Baldo, così come individuata dall'Assemblea dell'A.A.T.O. Veronese (Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale) con deliberazione n. 6 del 20 dicembre 2004, delle sotto elencate attività comprese l'elaborazione di progetti, di direzione lavori e la consulenza per la realizzazione di opere e impianti, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e altre attività strumentali, connesse o complementari:

A) gestione del ciclo integrato dell'acqua, di cui alla L. 36/94 ed alla L.R. Veneto 5/98, inteso come insieme di servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, industriali e irrigui, di fognatura e depurazione delle acque reflue e delle acque meteoriche di dilavamento;

B) gestione di ulteriori servizi pubblici locali, a rilevanza economica o meno, tra cui la gestione della sosta delle aree comunali nonché dei servizi di gestione ed efficientamento della pubblica illuminazione, calore, mobilità elettrica e servizi cimiteriali che i Comuni, Provincia, Regione e A.A.T.O. intendano affidare alla Società purché, tali attività non rivestano caratteristiche predominanti rispetto alla gestione del servizio idrico integrato;

C) autoproduzioni di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, ivi inclusi i servizi di committenza, le attività di centralizzazione delle committenze e le attività di committenza ausiliarie, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

- **che** la Provincia di Verona deteneva una partecipazione in AGS del 10,26%, tale da consentire l'adesione della Provincia al preesistente Consorzio Azienda Gardesana Servizi, poi trasformato in società per azioni il 12 giugno 2003 con atto del notaio dott. Ruggero Piatelli, n. rep. 87384;

- **che** la Provincia di Verona, in attuazione della normativa sulle partecipazioni societarie degli enti locali territoriali (articolo 3, commi 27 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha dovuto

attivare il procedimento di cessione delle proprie quote agli Enti locali soci. Nondimeno, considerato che il trasferimento diretto delle partecipazioni della Provincia ai singoli Enti sarebbe risultato eccessivamente oneroso e complesso, con delibera del Consiglio Provinciale del 14 giugno 2011 ha disposto la cessione diretta ad AGS, ai sensi dell'art. 2357 ss. cc. (acquisto azioni proprie) della totalità delle n. 3.360 azioni possedute contro il versamento della somma complessiva di € 268.800,00 al precipuo fine di consentire ad AGS il successivo trasferimento ai Comuni soci. Il trasferimento delle azioni dalla Provincia di Verona ad AGS si è perfezionato con atto del notaio Gabriele Noto di Verona, rep. n. 13606 racc. 8803, stipulato il 21 novembre 2011;

- **che** AGS, con delibera dell'Assemblea n. 6/3 del 11 ottobre 2011 ha approvato l'acquisto delle azioni possedute dalla Provincia di Verona pari a n. 3.360, dietro la corresponsione in un'unica soluzione del valore nominale di € 80,00 cadauna per un importo complessivo di € 268.800,00 oltre a spese di trasferimento pari ad € 1.760,00. Contestualmente l'Assemblea conferiva mandato al Consiglio di Amministrazione di perfezionare, entro il 30 novembre del medesimo anno, la cessione delle azioni medesime ai singoli soci, concludendo il procedimento di trasferimento delle partecipazioni della Provincia di Verona ai Comuni.

- **che** il Consiglio di amministrazione di AGS, nella seduta n. 9 del 30 ottobre 2012, dando atto delle ragioni motivanti la dilazione dell'operazione, adempiva al mandato ricevuto dall'Assemblea nella summenzionata delibera e procedeva a disporre dell'alienazione delle azioni proprie di AGS, pari a 3.360, ai Comuni soci;

- **che** in data 4 dicembre 2012 veniva stipulato l'atto di cessione quote societarie con atto del notaio dott. Gabriele Noto, rep. n. 16758, racc. 9448-4 nella misura di 168 azioni ordinarie del valore nominale di € 80 ciascuna per un valore complessivo di € 13.440, in misura eguale per ciascun socio con l'eccezione dei Comuni di Garda, Peschiera del Garda, San Zeno di Montagna, Torri del Benaco, Ferrara di Montebaldo e Brentino Belluno per i quali l'atto notarile precisava che le cessioni sarebbero state formalizzate successivamente.

Considerato

- **che** AGS svolge la propria attività in favore dei Comuni soci secondo il regime dell'*in house providing* a mezzo di controllo analogo congiunto, la cui disciplina ha subito significativi sviluppi in tempi recenti, segnatamente in ragione dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti pubblici d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", così come dell'adozione del "Vademecum per le società in house nel nuovo codice degli appalti e nel TUSP" del 27 maggio 2022, che si pone in diretta connessione e continuità con le "Linee guida ANAC n. 7 del 2017", oltre che in sede

giurisprudenziale specifica del T.A.R. Veneto (cfr. T.A.R. Veneto sent. n. 1839 del 07/12/2023 e sent. n. 1836 del 07/12/2023);

- **che** il complesso normativo, regolamentare e giurisprudenziale di cui sopra ha evidenziato, da un lato, come la partecipazione effettiva dei soci agli enti pluripartecipati debba concretizzarsi, nel caso in cui esistano minoranze, nella previsione di *“meccanismi di voto assembleare per attribuire alla/e minoranza/e la possibilità di eleggere direttamente un proprio rappresentante in seno all’organo gestorio”* (cit. Vademecum per le società in house nel nuovo codice degli appalti e nel TUSP) e dall’altro, ha chiarito che l’influenza determinante congiunta sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica possa realizzarsi a mezzo del *“principio maggioritario”* che *“si può ritenere applicabile sic et simpliciter nel caso di partecipazioni omogenee al capitale sociale, viceversa non si ritiene plausibile ogniqualvolta vi siano dei soci che detengono un maggioranza, assoluta o relativa che sia”* (cit. *ibidem*);

- **che** alla luce delle considerazioni di cui sopra e in coerenza con il percorso sin qui delineato, pare opportuno perfezionare il regime di controllo analogo congiunto mediante la parificazione delle partecipazioni societarie in AGS, di concerto con l’adozione da parte della società stessa di idonei strumenti di eterodirezione, portando l’Amministrazione a detenere il medesimo numero di azioni posseduto dagli altri Soci;

- **che** AGS ha offerto a questa Amministrazione socia l’acquisto delle quote a lei residue, alle medesime condizioni di cui all’atto di cessione del 4 dicembre 2012, di cui in premessa, ovvero nella misura di n. 168,00 azioni del valore nominale di € 80,00 cadauna, corrispondenti all’importo complessivo di € 13.440,00 oltre alle spese che AGS ha sostenuto per acquistare le azioni dalla Provincia pari ad € 88,00 per ogni socio ed € 112,00 stimate per spese di trasferimento dall’Azienda ad ogni socio per complessivi € 200,00;

Ritenuto che risulta di primario interesse per l’Amministrazione comunale portare a conclusione il procedimento di trasferimento delle quote societarie sopra delineato, al fine di consolidare la propria partecipazione in AGS concretizzando, stante la rilevanza dell’interesse pubblico perseguito dalla società consistente, in primo luogo, nella gestione del servizio idrico integrato sul proprio territorio, in forza della richiamata convenzione stipulata con l’autorità d’A.T.O. in data 15 febbraio 2006 e, in secondo luogo, nella possibilità di sviluppare la gestione di altri servizi pubblici locali di rilevanza economica o meno, coerenti con l’oggetto sociale di AGS, nella forma dell’*in house providing*.

In esito a votazione

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

- 2) di dare atto che risulta necessario procedere all'acquisto delle quote originariamente possedute dalla Provincia di Verona e cedute ad AGS, al fine di raggiungere la totale parificazione delle partecipazioni azionarie dei soci, concludendo il percorso avviato nel 2012 e porre l'Amministrazione nelle condizioni necessarie per perfezionare in seno ad AGS il controllo analogo congiunto così come delineato dal combinato disposto di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, al d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" nonché dalla *best practice* definita nel "Vademecum per le società in house nel nuovo codice degli appalti e nel TUSP" del 27 maggio 2022, che si pone in diretta connessione e continuità con le "Linee guida ANAC n. 7 del 2017", oltre che nella più recente giurisprudenza amministrativa e unionale;
- 3) di dare atto della rilevanza dell'interesse pubblico perseguito da AGS consistente nella gestione del servizio idrico integrato sul territorio comunale e nella possibilità di sviluppare la gestione di altri servizi pubblici locali di rilevanza economica o meno, coerenti con l'oggetto sociale di AGS, nella forma dell'*in house providing*;
- 4) di procedere, per le motivazioni in premessa, all'acquisto di n. 168 azioni per un importo del valore nominale di € 80,00 cadauna per un ammontare complessivo nominale di € 13.440,00 oltre alle spese che AGS ha sostenuto per acquistare le azioni dalla Provincia pari ad € 88,00 per ogni socio ed € 112,00, stimate, per spese di trasferimento dall'Azienda ad ogni socio;
- 5) di dare mandato al di perfezionare avanti al notaio l'atto di acquisto delle quote societarie di AGS cui al precedente punto 4) entro il ...2024 e di provvedere agli adempimenti di legge, segnatamente a quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs. 175/2016;
- 6) di impegnare la spesa complessiva di € 13.440,00 oltre a complessivi € 200,00 per spese di trasferimento ad appositi stanziamenti di bilancio.
- 7) Di dare alla presente delibera immediata esecutività.